



COMUNE DI MONTEREALE

C.A.P. 67015 *Provincia dell'Aquila*
Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

COMUNE DI MONTEREALE PROVINCIA L'AQUILA

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE

L'anno duemila..... addì Del mese di..... nella Residenza municipale sita in
Via.....

TRA

..... il quale intervine al presente atto nella sua qualità di responsabile
del Settore..... e pertanto in nome e per conto del Comune
di..... con sede in Via..... C.F..... in
esecuzione del provvedimento n..... del..... nato a
il E residente in che interviene al presente atto nella sua qualità di presidente
dell'Associazione..... Con sede in C.F. di seguito
denominato "concessionario".

PREMESSO

Che il Comune di Proprietario dell'immobile sito in Via.....
così catastalmente identificato che con determinazione del
Responsabile del Servizio..... N..... del..... in esecuzione delle
direttive impartite dalla giunta comunale, veniva stabilito di concedere/rinnovare l'utilizzo del
predetto immobile all'Associazione per il periodo di anni.....
decorrente dal..... Al fine di adibirlo a propria sede;
Ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante della convenzione e sono qui confermate.
Il vigente regolamento per la concessione dei beni comunali approvato con Delibera n. del è parte
integrante del presente contratto e viene espressamente accettato dal concessionario.

ART. 2 OGGETTO



COMUNE DI MONTEREALE

C.A.P. 67015 *Provincia dell'Aquila*
Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

Il comune di..... come sopra rappresentato, concede all'Associazione..... come sopra rappresentata, che accetta, il diritto d'uso dei locali dell'immobile di proprietà comunale sito in Via..... e come meglio individuati nella planimetria allegata,

ART. 3 FINALITA' DELLA CONCESSIONE

I locali vengono concessi al fine per le finalità indicate nello statuto associativo e/o nella relazione redatta dall'Associazione e dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità proprie della stessa.

È fatto divieto tassativo di effettuare all'interno dei locali dati in concessione attività connesse al gioco d'azzardo o alle scommesse ancorché legalizzate (slot machine, video poker ecc.) e/o a qualsivoglia altra attività contraria al buon costume e all'ordine pubblico. La violazione di quest'ultimo divieto costituisce causa immediata di revoca della concessione ed in ogni caso di risoluzione contrattuale senza che il concessionario/locatario possa avere nulla a pretendere in termini di indennizzi o a qualsiasi altro titolo.

ART. 4 ONEROSITA' DELLA CONCESSIONE

Canone di locazione tramite interventi di manutenzione e cura del decoro urbano (manutenzione e cura per l'intera durata della concessione di Piazza I Maggio in Marana di Montereale) ai sensi dell'art.10, comma 2, del Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n.16 del 10/06/2019;

E' fatto obbligo al concessionario di farsi carico, per tutta la durata della convenzione, di tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e dell'esecuzione degli interventi per essa necessari nell'immobile oggetto della presente convenzione.

ART. 5 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni 6 (sei) decorrenti dal

ART. 6 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

Il diritto d'uso non potrà cedere o essere trasferito a terzi in nessun caso.

ART. 7 SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO



COMUNE DI MONTEREALE

C.A.P. 67015 *Provincia dell'Aquila*
Telefono 0862 901217 – 901263 fax 902393

I contratti di fornitura dei servizi (acqua, energia elettrica, gas ecc.) dovranno essere volturati e intestati al concessionario così come le spese d'uso relative.

Sono inoltre a carico del concessionario tutte le spese di ordinaria manutenzione dei locali per tutta la durata della concessione.

ART 8 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO – LOCATARIO

Il Concessionario ha i seguenti obblighi:

- a) l'obbligo del pagamento del canone o del corrispettivo per l'utilizzo;
- b) l'onere diretto delle spese inerenti alla manutenzione ordinaria;
- c) il pagamento delle utenze compresa la tassa/tariffa sui rifiuti;
- d) il pagamento delle spese di gestione;
- e) la stipulazione di un'apposita assicurazione contro i danni;
- f) la restituzione dei locali nella loro integrità, come risultante dal verbale di presa in carico, salvo il normale deperimento d'uso;
- g) l'obbligo di accettare e sottostare, in qualsiasi momento, ad eventuali controlli verifiche e sopralluoghi da parte di tecnici o funzionari dell'Amministrazione Comunale;
- h) l'obbligo di rispettare le clausole della concessione/locazione;
- i) il divieto di sub concessione o sub locazione anche parziale dell'immobile, fatti salvi la responsabilità solidale del concedente/locatore originario ed il consenso scritto dell'Amministrazione concedente/locante pena l'immediata decadenza della concessione/locazione e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione concedente/locante;
- j) il divieto tassativo di effettuare all'interno dei locali dati in concessione attività connesse al gioco d'azzardo o alle scommesse ancorché legalizzate (slot machine, video poker ecc.) e/o altra attività contraria al buon costume e all'ordine pubblico;
- k) versamento di un deposito cauzionale proporzionale al canone, non inferiore a tre mensilità.

Il concessionario/locatario deve altresì garantire un utilizzo dei beni compatibile con le disposizioni della L. n. 46/90 e del D.Lgs. n.81/2006 e ss. mm., preservando l'idoneità degli impianti e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni.

ART 9 VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO E SANZIONI

1. Nel caso di danni accidentali ai beni comunali, essi dovranno essere immediatamente segnalati (entro le 24 ore) e non comporteranno alcuna sanzione fatto salvo il rimborso del danno.
2. In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria ecc. comunque riconducibili



COMUNE DI MONTEREALE

C.A.P. 67015 *Provincia dell'Aquila*
Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

all'onere di sorveglianza dei locali affidati, si applicheranno le norme previste ai precedenti commi fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni.

3. In caso di occupazione occasionale o ricorrente, laddove il concessionario non abbia rispettato gli impegni assunti, l'Ufficio Tecnico può escluderlo da ulteriori concessioni per un periodo di 12 mesi. In caso di recidiva, il Dirigente competente disporrà l'esclusione, a tempo indeterminato, del soggetto inadempiente da ulteriori concessioni di locali.

4. In caso di inadempimento afferente la corresponsione dei canoni/tariffe dovuti, l'esclusione avverrà fino ad estinzione del debito dovuto, anche quindi in deroga a quanto previsto al comma 3 del presente articolo.

ART. 8 SPESE A CARICO DEL COMUNE

Le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione dei locali sono a carico del Comune.

Detti interventi potranno essere effettuati direttamente anche dal concessionario, previa presentazione di apposito preventivo dettagliato che dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale. In ogni caso quest'ultima fattispecie sarà regolata dalle indicazioni fornite dal Regolamento al capitolo *"Lavori a carico assegnatario ed in conto affitto"*

ART. 9 DIRITTI DEL COMUNE

Il comune si riserva il diritto di ispezionare in qualsiasi momento l'immobile tramite i propri incaricati.

(Se previsto) Il Comune si riserva inoltre la facoltà di utilizzare alcuni spazi dell'immobile concesso in uso in occasione delle consultazioni elettorali e per altre necessità, previa, in quest'ultimo caso, comunicazione scritta.

ART. 10 RESPONSABILITA'

Il Comune è esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità relativa all'uso dei locali, in particolare il concessionario riconosce idonei ai loro scopi e alle proprie attività i locali concessi.

ART. 11 USO DEI LOCALI E DELLE PARTI COMUNI

Il Concessionario è tenuto a utilizzare i locali concessi e le parti comuni sia interne (scale, altri, corridoi) che esterne (cortili, parcheggi) in maniera corretta, diligente e conforme alla destinazione d'uso dell'immobile, impegnandosi a curarne la pulizia e l'ordine in accordo con gli



COMUNE DI MONTEREALE

C.A.P. 67015 *Provincia dell'Aquila*
Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

altri concessionari utilizzatori della struttura.

non provvedendovi i concessionari, la pulizia potrà essere eseguita direttamente dal Comune con diritto di quest'ultimo di imputare le relative spese agli stessi pretendendone la rifusione.

ART. 12 RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente concessione si fa riferimento alle norme di contabilità pubblica e del Codice Civile in quanto compatibili ed applicabili alla presente e al REGOLAMENTO del Comune di Montereale.

ART. 13 VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI - CONTESTAZIONI - DECADENZA E SANZIONI

1. Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi previsti dal contratto comportano, previa contestazione dell'addebito, la decadenza della concessione o la comminazione di una sanzione pecuniaria.
2. In particolare la revoca della concessione è prevista:
 - a) nei casi di cessione anche parziale dell'immobile a terzi o per utilizzo improprio dell'immobile in concessione rispetto a quanto previsto nel contratto;
 - b) qualora l'immobile in uso sia palesemente danneggiato e l'assegnatario non abbia provveduto al ripristino;
 - c) nei casi di reiterato ritardo nel pagamento del canone da parte del concessionario;
 - d) negli ulteriori casi previsti dal Regolamento
3. A tale proposito:
 - L'Ufficio Tecnico, non appena avuta notizia, ovvero accertata, la violazione, dovrà contestare al concessionario la violazione delle clausole contrattuali e del presente Regolamento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevuta, o altro mezzo di notifica regolarmente valido;
 - Nei 15 giorni successivi il concessionario potrà presentare in forma scritta le proprie osservazioni alle contestazioni di cui sopra;
 - Negli ulteriori 15 giorni il Dirigente del Patrimonio, valutate le osservazioni di cui al punto precedente, procederà, con provvedimento motivato, a seconda dei casi a:
 - a. Archiviare la pratica, qualora le contestazioni si dimostrassero infondate;
 - b. Comminare una sanzione da una a cinque mensilità di canone, per inadempienze di piccola entità;
 - c. Dichiarare la decadenza della concessione, oltre alla comminazione delle sanzioni di cui al punto b) in caso di inadempienze gravi o ripetute, salvo il diritto al



COMUNE DI MONTEREALE

C.A.P. 67015 *Provincia dell'Aquila*
Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

risarcimento del danno.

4. Il mancato pagamento delle sanzioni di cui al punto b) del comma precedente entro il termine assegnato comporta l'automatica decadenza della concessione.

ART. 14 SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono poste a carico del concessionario.